



FOGLIO INFORMATIVO MUTUI LIGHT LIQUIDITA'

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, costituito con legge del 24/12/1957, n. 1295 e successive modificazioni e integrazioni.

Sede legale: Roma Via G. Vico, 5 - 00196
Tel. 06.324981 Fax 06/3612143

Uffici di rappresentanza: Milano Via Santa Tecla, 5- 20122
Tel. 02.67481808 Fax 02.67481774

Palermo Via della Libertà, 56 - 90143
Tel. 091.344532 Fax 091.6269820

Iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, al numero 10630.

Sito internet: www.creditosportivo.it

E-mail info@creditosportivo.it



CHE COS'E' IL MUTUO LIGHT LIQUIDITA'

Il mutuo light "liquidità" è un finanziamento agevolato a medio termine da destinare alle esigenze di liquidità corrente, a seguito della crisi settoriale derivante dalla diffusione dell'epidemia del virus "Covid-19".

Il mutuo è rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI e sezione parallela del CIP; è a tasso fisso, ha una durata di 6 anni (72 mesi) e prevede un piano di rimborso rateale composto da capitale e interessi e con pagamento della rata mensile.

Il pagamento della prima rata avverrà trascorsi 24 mesi dall'accensione del rapporto di finanziamento.

Sulla somma erogata maturano gli interessi di preammortamento per un periodo massimo di 24 mesi.

L'importo finanziabile varia da un minimo di Euro 3000 sino a un massimo di Euro 25000 e comunque in misura non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto relativo all'esercizio 2019, ovvero, in mancanza dell'ultimo bilancio regolarmente approvato relativo all'esercizio 2018.

Il mutuo light liquidità è un mutuo assistito, ricorrendone i presupposti regolamentari, dalle agevolazioni a valere sul:

- Fondo Contributi in conto Interessi - ex art. 5 della Legge 24/12/1957, n. 1295 - comparto liquidità. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto interessi in misura pari all'abbattimento della quota complessiva di interessi, sia di preammortamento che di ammortamento del finanziamento, nei limiti del tasso di "Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi" maggiorato dello 0,20%, calcolati al momento della loro erogazione, sui finanziamenti garantiti dal "Comparto" per finanziamenti di liquidità di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 23/2020;
- Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 - Comparto liquidità fino a totale garanzia del finanziamento.

TIPOLOGIA DI TASSO E RISCHIO CORRELATO

Finanziamento a tasso fisso

Sia il tasso di interesse, sia l'importo delle singole rate restano fissi e invariati per tutta la durata del finanziamento. Lo svantaggio è rappresentato dal non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Quella del finanziamento a tasso fisso è quindi un'opzione consigliabile laddove di volesse essere certi, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

DESTINATARI

Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP, regolarmente affiliate, da almeno 1 anno, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, e agli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico.

GARANZIE

FONDO DI GARANZIA

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 - Comparto liquidità (Fondo di Garanzia).

L'art.14, comma 1, del D.L. 8/4/2020 n. 23, ha istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo il Comparto per operazioni di liquidità del predetto Fondo di Garanzia. Il Comparto può prestare garanzia, per le richieste di accesso presentate fino al 30 giugno 2020, sui



finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. o Sezione parallela CIP) regolarmente affiliate, da almeno 1 anno, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, e agli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito soggetti beneficiari). Il Fondo di Garanzia opera sulla base dei Nuovi Criteri di gestione del Comparto per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e sulle base delle modalità operative previste dal Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto per finanziamenti di liquidità, disponibile sul sito web dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche l'importo massimo garantito complessivo per soggetto è € 25.000,00 (venticinquemila euro), ricorrendone i requisiti previsti dalle citate disposizioni. In base ai criteri del Fondo, la Garanzia è gratuita, non essendo previsti premi per spese di istruttoria né premi periodici a carico del beneficiario.

Il comparto ha una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e la Garanzia può essere attivata limiti di tale disponibilità. La Garanzia è quindi concessa in misura pari al 100% (cento per cento) dell'ammontare del Finanziamento fino a esaurimento delle risorse assegnate al fondo. Le richieste al Fondo di Garanzia sono esaminate dal Gestore e vengono ammesse in ordine di arrivo fino a esaurimento plafond.

ALTRE CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

Il richiedente il finanziamento dovrà presentare all'Istituto per il Credito Sportivo la lettera di referenza rilasciata dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva di riferimento attestante l'iscrizione dell'asd o ssd da almeno 1 anno e la regolarità degli adempimenti associativi.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo del finanziamento	Durata (anni)	Tasso di interesse	Contributo in Conto Interessi	TAN ¹	TAEG
€ 25.000	6 (2 di preammortamento +4 di ammortamento)	1,12%.	Contributo in conto interessi concesso in misura pari agli interessi di ammortamento e pre ammortamento da corrispondere sul finanziamento	0 per effetto dell'abbattimento del contributi in conto interessi	1,19%

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando solo il costo dell'imposta sostitutiva.

COSTO DEL MUTUO LIGHT ICS LIQUIDITA'		
VOCI		COSTI
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE		Sino a un massimo di € 25.000
DURATA AMMORTAMENTO		48 mesi
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO DI AMMORTAMENTO	Il tasso di interesse nominale annuo è fisso e pari a 1,12%.
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Il tasso di interesse nominale annuo che si applicherà agli interessi di preammortamento è fisso e pari a 1,12%.
	TASSO DI MORA ²	E' pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento aumentato di 2 punti percentuali (ovvero 200 punti base); il tasso di mora non potrà essere comunque superiore al "tasso soglia" pro tempore vigente ai sensi della normativa in materia di usura.
SPESE	SPESE STIPULA CONTRATTO SPESE DI ISTRUTTORIA	Gratuite

¹ Vedi legenda

² Vedi legenda



	SPESE GESTIONE CONTRATTO	ALTRE SPESE	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA: attualmente dello 0,25%, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.p.r. n. 601/1973, da corrispondersi sull'importo erogato, sarà trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento.</p> <p>RISOLUZIONE IMPORTO MUTUO: compenso, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di mutuo</th> <th>Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Compenso omnicomprendivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato: 10.000:100 x 1=€ 100)</td> </tr> </tbody> </table> <p>- ESTINZIONE ANTICIPATA: compenso, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di mutuo</th> <th>Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Compenso omnicomprendivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 10.000:100 x 1=€ 100. L'importo da pagare in aggiunta alla somma da estinguere è di € 100) Tale facoltà è esercitabile trascorsi almeno 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento del mutuo.</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprendivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato: 10.000:100 x 1=€ 100)	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprendivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 10.000:100 x 1=€ 100. L'importo da pagare in aggiunta alla somma da estinguere è di € 100) Tale facoltà è esercitabile trascorsi almeno 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento del mutuo.
Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo										
Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprendivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato: 10.000:100 x 1=€ 100)										
Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo										
Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprendivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 10.000:100 x 1=€ 100. L'importo da pagare in aggiunta alla somma da estinguere è di € 100) Tale facoltà è esercitabile trascorsi almeno 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento del mutuo.										
CONTRIBUTI	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE		<p>Il contributo in c/ interessi è in misura tale da azzerare completamente la quota interessi corrispettivi del finanziamento, sia di ammortamento che di preammortamento. Tale contributo complessivo verrà suddiviso in quote costanti pari al n. delle rate di ammortamento e detratto dalle rate di ammortamento stesse. Il rilascio del contributo è subordinato al possesso dei requisiti di cui al "Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive e del Comparto per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23" pubblicato sul sito web dell'Istituto per il Credito Sportivo.</p>								
PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO DI AMMORTAMENTO		<p>AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE³ (rata costante posticipata, interessi calcolati sul residuo debito e regime finanziario composto).</p>								
	TIPOLOGIA DI RATA⁴		<p>Nei mutui a tasso fisso la rata è costante, gli interessi sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria, non è pertanto influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.</p>								
	PERIODICITA' DELLE RATE		MENSILE								

³ Vedi Legenda

⁴ Vedi Legenda



CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA ipotizzando di aver concordato i seguenti parametri:

Durata del mutuo	6 anni (2 di pre ammortamento + 4 di ammortamento)
Importo del mutuo in €	25.000
Mensilità lorda di ammortamento in €	532,83
Costo lordo del mutuo in €	26.141,06
Tasso di interesse	1,12%
TAEG ⁵	1,19%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio⁶ (TEGM)** previsto all'art. 2 della legge sull'usura (L.108/1996) relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet e presso le sedi dell'Istituto.

TEMPI DI EROGAZIONE

Le pratiche di finanziamento, in caso di esito positivo delle verifiche istruttorie e salvo eventi straordinari, sono indicativamente perfezionate entro un termine di **7 gg** lavorativi decorrenti dalla verifica della completezza e correttezza della documentazione richiesta ai fini del perfezionamento della pratica di finanziamento. Sono comunque salvi i tempi necessari per il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa anticiclaggio e dalla normativa di vigilanza della Banca d'Italia. **L'importo mutuato sarà disponibile non prima del giorno successivo al perfezionamento del contratto di mutuo.**

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Trascorsi diciotto mesi dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:

- rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al presente contratto;
- versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 1% (uno per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: $€ 1.000 + (1.000:100 \times 1) = € 1.010$.
- effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI MUTUO: 30 giorni dalla data di estinzione del mutuo.

RECLAMI E ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Il cliente può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure ufficioreclami@creditosportivo.it).

La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure collegarsi al sito www.creditosportivo.it/ area Trasparenza o chiedere ai referenti della Banca.

LEGENDA

Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse e il capitale prestato.
--	--

⁵ Vedi Legenda

⁶ Vedi Legenda



Tasso di interesse di pre ammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.
Rata	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per il rimborso del mutuo secondo le scadenze stabilite contrattualmente (piano di ammortamento). La rata è composta di: - una quota di capitale (a titolo di rimborso dell'importo mutuato); - una quota di interessi (a titolo di interessi dovuti per i mutui).
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Piano di ammortamento alla francese	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia che prevede una rata costituita da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il mutuo viene rimborsato, l'ammontare della quota degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tasso Effettivo Globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa (ad es: le spese d'istruttoria; ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa con il mutuo).
TAN	Tasso annuo nominale o TAN indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG (vedi supra) non esprime il "costo complessivo" del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie). Pertanto un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG ben maggiore di zero.



INFORMATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Istituto per il Credito Sportivo La informa che i dati da Lei forniti tramite la scheda di seguito compilata sono trattati dall'istituto in qualità di Titolare ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679 per finalità di adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza bancaria. Il conferimento di tali dati è necessario e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6, I comma lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità di trattamento e saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici.

Titolare del trattamento: Istituto per il Credito Sportivo, Via G. Vico 5- 00196 Roma

Responsabile della protezione dei dati personali c/o Istituto per il Credito Sportivo – email compliance@creditosportivo.it

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Responsabile della UO Organizzazione – email organizzazione@creditosportivo.it.